Versione definitiva del 16/11/2020

AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

ATO TOSCANA COSTA

e

RETIAMBIENTE S.P.A.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA PER IL PERIODO 2021 - 2035

SOMMARIO

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI 8
Articolo 1 Definizioni 9
Articolo 2 Affidamento del servizio 15
Articolo 3 Attività ricomprese nel Servizio 15
Articolo 4 Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta 16
Articolo 5 Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario 17
Articolo 6 Durata dell'affidamento 17
Articolo 7 Ambito territoriale del Contratto e termini di avvio del Servizio 18
Articolo 8 Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio 19
Articolo 9 Piano annuale delle attività 21
Capo II. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO 23
Articolo 10 Obblighi del Gestore 23
Articolo 11 Imposte, tasse, canoni 26
Articolo 12 Raccolta differenziata 26
Articolo 13 Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI 26
Articolo 14 Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI 26
Articolo 15 Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati 27
Articolo 16 Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati 28
Articolo 17 Obblighi del Gestore relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento 28
Articolo 18 Gestione post operativa delle discariche 29
Articolo 19 Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi 29
Articolo 20 Gestione degli impianti 29
Articolo 21 Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi 30
Capo III. BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO 30
Articolo 22 Beni strumentali al Servizio 30
Articolo 23 Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di proprietà di terzi al momento del subentro 32
Articolo 24 Gestione dei beni strumentali al Servizio 32
Articolo 25 Inventari dei beni strumentali al Servizio 32
Articolo 26 Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento 33
Articolo 27 Cessazione della strumentalità dei beni 34
Articolo 28 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento 34
Articolo 29 Canoni e contributi a carico del Gestore 34
Articolo 30 Clausola di sostituzione 35
Articolo 31 Opere, impianti e beni strumentali del Gestore trasferite al gestore subentrante 35
Capo IV. OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 35
Articolo 32 Passaggio del personale al Gestore 36
Articolo 33 Rapporto di lavoro del personale 36
Articolo 34 Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio 36
Articolo 35 Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento 37
Articolo 36 Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori 37
Capo V. DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE 37
Articolo 37 Il piano economico-finanziario del Gestore 38
Articolo 38 Corrispettivo del Gestore 38
Articolo 39 Contributo per la riduzione della produzione dei rifiuti 40
Articolo 40 Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettivo 40

Capo VI. REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 40
Articolo 41 Cause per le quali il Gestore può richiedere la revisione del Corrispettivo 41
Articolo 42 Modifiche al Servizio richieste dall'Autorità 42
Articolo 43 Modifiche alle attività del PAA ed invarianza del corrispettivo 43
Articolo 44 Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione 44
Articolo 45 Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi) 44
Articolo 46 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario 44
Articolo 47 Divieto per il Gestore di disporre modifiche 45
Capo VII. RAPPORTI CON GLI UTENTI 45
Articolo 48 Carta della qualità dei Servizi 45
Capo VIII. MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI. 46
Articolo 49 Controlli dell'Autorità 46
Articolo 50 Strumenti di controllo e obblighi del Gestore 47
Articolo 51 Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 50
Articolo 52 Obblighi contabili del Gestore 50
Articolo 53 Certificazione di Qualità 50
Articolo 54 Certificazione del bilancio 51
Capo IX. GARANZIE, PENALI E SANZIONI 51
Articolo 55 Garanzia definitiva 51
Articolo 56 Responsabilità e garanzie assicurative 52
Articolo 57 Penali per inadempimenti 52
Capo X. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 53
Articolo 58 Risoluzione del contratto 53
Capo XI. GESTIONE DEL CONTRATTO 54
Articolo 59 Interpretazione del Contratto 54
Articolo 60 Foro competente 54
Capo XII. CLAUSOLE FINALI 54
Articolo 61 Adeguamenti contrattuali in ottemperanza a provvedimenti ARERA 54
Articolo 62 Divieto di cessione del Contratto 54
Articolo 63 Modalità delle comunicazioni 55
Articolo 64 Spese contrattuali, di registrazione e tributi 55
Articolo 65 Fase transitoria 55
Articolo 66 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali 56
Articolo 67 Condizione sospensiva risolutiva 56

ALLEGATI:

***ALLEGATO n. 1*: Disciplinare tecnico del Servizio (DTS)**

***ALLEGATO n. 2*: Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A.**

***ALLEGATO n. 3*: Schema della Carta della Qualità dei Servizi**

***ALLEGATO n. 4*: Ricognizione del personale ex art. 202, comma 6, D. Lgs. 152/2006**

L'anno [•], il giorno [•], del mese di [•],

tra

1) **l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa**, di seguito denominata anche "Ente di governo dell'Ambito ", "Autorità" o "Amministrazione affidante", con sede in via Cogorano, 25, 57123 Livorno (LI), Codice Fiscale 01712270493, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante, Sig. Franco Borchi, nato a Pontedera il 18/11/1953, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dall'art. 38 della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69;

e

2) **RetiAmbiente S.p.A**., di seguito denominata anche "Gestore" o "Gestore Unico del Servizio", "Contraente", con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, C.F./PI: 02031380500, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Daniele Fortini, nato a Orbetello (GR), il 28/08/1955, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto contratto giusta delibera del Coniglio di Amministrazione del 16/11/2020

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

VISTA

- La Parte IV, Capo III, del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- La L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. recante: "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.";*
- La L.R. Toscana 22/11/2007, n. 61 ed in particolare l'art. 26 comma 6 ai sensi del quale: "*Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'approvazione del piano straordinario di cui all'articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*";
- la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante "Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007", come successivamente modificata ed in particolare gli artt. 31 e 36;

VISTO

- L'art. 3 *bis* (organizzazione territoriale) del d.l. 138/2011, come successivamente modificato;
- Il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica."* ed in particolare gli artt. 4 e 16;
- L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che comprende una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi)oggetto di apposito

regolamento e nella tassa sui rifiuti (TaRi) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO

- Lo Statuto dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 27/11/2012;
- L'atto costitutivo della società RetiAmbiente S.p.A. del 19/12/2011 giusto atto redatto in Pisa per Notaio, Dott. Massimo Cariello (rep. 18584/6623);
- Lo statuto della Società RetiAmbiente S.p.a.;
- La delibera dell'Assemblea dei soci della società RetiAmbiente S.p.A. del 20/12/2019 n. 15;
- Le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO CHE

- L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- L'Autorità, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio, la sua Assemblea ed il suo Direttore generale svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui agli articoli 36 e 38 della medesima L.R. 69/2011;
- L'art. 36 della L.R. n. 69/2011 attribuisce all'Assemblea, oltre alle funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti, la scelta della forma di gestione, l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e l'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- RetiAmbiente S.p.A., è una società con capitale sociale interamente di proprietà pubblica, pari ad euro [•] i cui soci sono tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ottimale Toscana Costa e verso i quali adotta il modello organizzativo in *house providing*;
- L'Assemblea dell'Autorità con la citata deliberazione n. 15 del 20.12.2019, sulla scorta ed in *continuum* con quanto già stabilito con le deliberazioni n. 14 del 19/12/2018 e n. 6 del 30/04/2019, ha fornito specifici indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con la modalità dell'*in house* "pluri-partecipato" a controllo analogo congiunto, in via esclusiva da RetiAmbiente (Società Operative Locali – SOL) previo espletamento delle valutazioni di cui all'art.34 c. 20 del D.L. 179/2012 ed all'art. 192 D.Lgs. 50/2016;

- Il Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23.12.2019, in esito ed in considerazione del crono programma indicato nella suddetta delibera n. 15 del 20.12.2019, ha stabilito di dare seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito, sulla base di un "Documento Tecnico Attuativo", d'ora in poi anche solo "D.T.A.";
- il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, ma tenendo in considerazione le modificazioni e gli aggiornamenti intervenuti dalla data di approvazione del Piano Straordinario stesso avvenuta nel 2015, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;
- con la suddetta determinazione n. 21/2019, il Direttore Generale dell'Autorità ha approvato e trasmesso a RetiAmbiente S.p.A., oltre al Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario vigente, anche le Linee Guida per la stesura del Piano Industriale e per la strutturazione organizzativa di RetiAmbiente S.p.A. secondo la modalità *in house providing*;
- con Determina n. 29 - Direttore Generale del 23.06.2020 avente ad oggetto: "*Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. Relazione Sul Perimetro dell'affidamento*" il Direttore, in coerenza con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.15/2019, ha provveduto ad aggiornare e definire compiutamente, sulla base di atti acquisiti formalmente, il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento. Con lettera protocollo N.0001263/2020 del 23/06/2020 tutti i sindaci dell'ATO Toscana Costa sono stati informati dell'avvenuta approvazione della suddetta determinazione 29/2020, con invito alla sua consultazione sull'albo *on line* dell'Autorità;
- Con successiva determina n. 55-DG del 20/10/2020, il Direttore Generale dell'Autorità ha approvato, in via cautelativa, l'aggiornamento della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020, mediante richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge, ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di 6 (sei) mesi sulle procedure di concordato preventivo. Ove effettivamente verificatesi questa possibilità si avrà un automatico differimento:
  I. dei termini per il conferimento delle aziende di gestione, interessate da procedura di concordato preventivo (AAMPS S.p.A. Livorno, GEA s.r.l. area Garfagnana), nel Gestore Unico del Servizio e per il conseguente avvio del servizio di gestione integrata rifiuti urbani presso i Comuni indicati al paragrafo 4.9 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020;
  II. dei termini per il possibile conferimento nel Gestore Unico del Servizio dell'azienda di gestione degli impianti di compostaggio e Trattamento Meccanico Biologico, CERMEC S.p.A. di Massa, interessata da procedura di concordato preventivo, con avvio della gestione del medesimo da parte del Gestore Unico come indicato al paragrafo 6.3 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020.

- come già previsto nella delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 15/2019, e come ribadito nella relazione oggetto della suddetta determina D.G. n. 29/2020, così come aggiornata con la successiva Determina n. 55-DG/2020, l'assetto di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani potrà effettivamente estendersi alla totalità dell'ambito attraverso passaggi successivi.
- Per le motivazioni integralmente riportate nella determina n. 29-DG/2020 così come aggiornata con la successiva Determina n. 55–DG del 20/10/2020, pertanto:
    - fino al 31/12/2021 RetiAmbiente S.p.A. non opererà in via diretta il servizio nei Comuni di Carrara, Livorno, Massa, né gestirà l'impianto Cermec di Massa. Il servizio continuerà ad essere erogato, in via transitoria, dai Gestori operanti su detti territori alla data del 31/12/2020;
    - l'avvio del servizio di gestione integrata da parte del gestore unico nell'area gestionale della Garfagnana (Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemandina) è differito fino al 31.12.2025, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni di GEA s.r.l. all'interno di RetiAmbiente spa previa intesa tra le parti (Comuni della Garfagnana, GEA s.r.l., RetiAmbiente S.p.A.);
    - fino al 31/12/2029, salvo risoluzione anticipata del contratto vigente, il servizio sul Comune di Lucca continuerà ad essere svolto dal Gestore Sistema Ambiente S.p.A., in ragione della salvaguardia concessa *ex lege*.
- Alla luce di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, i termini per il conferimento nel Gestore Unico delle aziende di gestione del servizio interessate dalle procedure di concordato preventivo, nonché i termini per il conferimento nel Gestore Unico e/o l'avvio della gestione da parte del gestore medesimo delle aziende di gestione degli impianti interessate dalle procedure di concordato, potranno subire un differimento di 6 (sei) mesi come specificatamente previsto con la suddetta determinazione n.55-DG/2020;
- Con la delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha:
    a) approvato la relazione, pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, contenente la positiva verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto prevista dall'art. 34, comma 20, del decreto legge 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché la positiva valutazione ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. sulla congruità economica dell'offerta di RetiAmbiente S.p.A. avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché l'individuazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
    b) individuato, in via definitiva, quale scelta della modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "*in house*";

c) approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi;
d) disposto l'affidamento a RetiAmbiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa per 15 anni decorrenti dal 01/01/2021;

- L'organizzazione del servizio in essere, come confermata con il nuovo affidamento, risulta essere improntata a standard quali-quantitativi pienamente rispettosi - ed anzi significativamente migliorativi - dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), assicurando conseguentemente la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che risulta pertanto qualificabile come "verde" ai fini del monitoraggio dell'ANAC;
- L'Autorità ATO Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.A. intendono conseguentemente disciplinare con il presente contratto di servizio i rapporti contrattuali ed economici relativi all'affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO;
- La società RetiAmbiente, che si presenta come un Gruppo societario, dato dalla stessa RetiAmbiente, in qualità di Capogruppo, e dalle SOL - Società Operative Locali già esistenti, nonché da quelle non ancora conferite, quando cesserà il periodo di salvaguardia o la "finestra temporale" concessa da ATO;
- La società RetiAmbiente svolgerà il servizio, o direttamente o avvalendosi delle SOL, per la gestione di tutti i servizi di igiene urbana e ambientale e la raccolta dei rifiuti;
- contestualmente all'affidamento del servizio a RetiAmbiente, o entro 30 gg. dalla sottoscrizione, La società RetiAmbiente provvederà alla sottoscrizione dei contratti con le SOL, che contengono le modalità e condizioni tecniche ed economiche con le quali viene svolto il servizio dalle società controllate, per conto della Capogruppo, in un certo territorio dell'ambito;
- il contratto avrà un contenuto minimo e necessario, valido per tutte le SOL, salvo servizi aggiuntivi che ogni singola SOL dovesse chiedere per sé stessa o per singoli comuni serviti;
- l'Autorità, in forza della delibera n. 12 del 13.11.2020 d'Assemblea sopra richiamata provvederà ad inoltrare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto ai sensi de punto 9.2 delle Linee guida ANAC n° 7;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 2 e le definizioni tecniche contenute nel Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario vigente.

2. Qui di seguito si riportano le definizioni che assumono particolare rilievo ai fini di una immediata e corretta interpretazione del presente Contratto, che nel caso siano di natura normativa sono indicate nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d'ora che l'eventuale variazione del testo normativo comporterà l'automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:

Territorio Servito –Norme Di Riferimento– Soggetti

- **"ATO Toscana Costa", "Ambito" o "ATO":** l'ambito geografico in cui sarà erogato il Servizio oggetto del presente Contratto, corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, costituito dal territorio dei Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, così come delimitato dalla L.R. n. 69/2011 e dagli ulteriori provvedimenti approvati in esecuzione di detta legge;
-
- "**ARERA**": indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **"Decreto":** indica il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **"Codice contratti pubblici":** indica il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **"Contratto":** indica il presente Contratto, e tutti i suoi Allegati, che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, stipulato tra l'Autorità ed il Gestore;
- **"Autorità"** o **"Ente di governo d'Ambito"**, "**Amministrazione affidante**"**:** indica l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa istituita dalla L.R n. 69/2011 che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;
- **"Gestore" o "Gestore del servizio", "Contraente"**: indica la Società RetiAmbiente S.p.A., operatore economico a cui l'Autorità ha affidato in *house* il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto; nell'ambito di quest'ultimo, i termini di cui sopra individuano altresì le società operative locali (SOL), controllate da RetiAmbiente, di cui quest'ultima si avvale per lo svolgimento dei servizi nelle diverse aree territoriali;
- **"Gestore subentrante":** indica il soggetto cui sarà affidata la gestione del Servizio al termine della durata dell'affidamento disciplinato dal presente Contratto o in caso di sua cessazione anticipata;

- **"Gestori uscenti":** indica le Società ed i Comuni che, in forza delle previsioni normative e di quanto disposto in sede di affidamento del Servizio, cessano la titolarità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in favore di RetiAmbiente S.p.A.;
- **"Società Operative Locali" o "S.O.L."**: le società facenti parte del Gruppo RetiAmbiente e da quest'ultima integralmente controllate a cui viene demandato lo svolgimento dei servizi di raccolta ed igiene urbana;
- **"Titolari di impianti e/o infrastrutture":** indica i Comuni, le società patrimoniali e comunque gli enti proprietari e/o titolari di diritti reali sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali per loro natura destinati allo svolgimento del Servizio, messi a disposizione del Gestore;

Materiali – Infrastrutture – Operazioni Sulla Raccolta e Trattamento

- "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- "**rifiuti urbani**": i rifiuti classificati come urbani, sulla base del criterio dell'origine, dall'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006, ossia:
    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 152/2006;
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
    f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- "**rifiuto bio-stabilizzato**": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- "**centro di raccolta**": indica le apposite aree di raccolta dei rifiuti, che rispettano le caratteristiche previste dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- **"centro del riuso**": apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa;
- "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- "**avvio a recupero**": operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;
- "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- "**riciclaggio**" o "**riciclo**": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- "**compostaggio di comunità**": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- **"commercializzazione**": il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;

Atti di Programmazione e Disciplina del Servizio

- **"Piano Straordinario"** o **"PS"**: indica il Piano vigente approvato ed aggiornato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 11 del 6.7.2015, con avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30 del 29/7/2015 dell'informazione sulla decisione finale ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.10/2010, e pubblicazione del relativo avviso di cui al comma 4 dell'art. 27 bis della L.R.T. 61/2007 e s.m.i. sul BURT n. 42 parte II del 21.10.2015;

- **"Documento Tecnico Attuativo"** o **"DTA":** indica il Documento, approvato dal Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23.12.2019. Il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;

- **"Disciplinare Tecnico del Servizio** o **"DTS"**: è contenuto l'Allegato n. 1 al presente Contratto e determina e disciplina le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e le opere e gli impianti da realizzare, con l'indicazione delle specifiche tecniche prestazionali, del perimetro di affidamento, degli obblighi di Comunicazione e Penali e delle procedure e strumenti di verifica e controllo delle attività gestionali;

- **"Piano Industriale"** o **"PI"**: indica il Piano Industriale proposto da RetiAmbiente S.p.A. ed approvato dall'Autorità, Allegato n. 2 del presente Contratto;

Perimetro del Servizio

- **"Perimetro base":** indica il territorio su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto a partire dal 01/01/2021 e corrispondente con il territorio dei Comuni nel dettaglio indicati nel DTS;

- **"Perimetro differito"**: indica il territorio su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto successivamente al 31/12/2021 e corrispondente al "perimetro base" con l'aggiunta dei territori dei Comuni nel dettaglio indicati nel DTS e con le tempistiche ivi indicate;

- **"Perimetro completo":** indica il territorio complessivo e definitivo su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto, corrispondente all'ATO Toscana Costa. Il Gestore opererà sul "Perimetro completo" nel momento in cui il "Perimetro differito" sarà integrato dal territorio del Comune di Lucca, ciò avverrà quando cesseranno gli effetti del contratto di servizio tra il Comune e la società Sistema Ambiente S.p.A.;

Servizi – Lavori - Fasi Attuative del Servizio

- **"Servizio":** indica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto, ovvero le attività da espletare;

- **"Servizi base"**: sono i servizi erogati in via esclusiva dal Gestore dettagliatamente individuati nell'Allegato n. 1 del presente Contratto. Il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura e nelle modalità contenute nel "Piano industriale", in accordo agli standard definiti nel "Disciplinare

Tecnico" e secondo le modalità operative definite annualmente nel "Piano annuale delle attività";

- **"Servizi aggiuntivi a richiesta"**: sono i servizi erogati dal Gestore, dettagliatamente individuati nell'Allegato n. 1 del presente Contratto e definiti al successivo Articolo 4;
- **"Servizi aggiuntivi programmabili"**: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore, richiesti dai Comuni o dall'Autorità a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- **"Servizi aggiuntivi non programmabili"**: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore, richiesti dai Comuni o dall'Autorità in corso d'anno, non inclusi, in quanto non programmabili, nel Piano annuale delle attività e nella pianificazione finanziaria dell'anno corrente. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad erogarli nella quantità che gli viene richiesta e sulla base di una valutazione di coerenza tra quantità di servizio e costo proposto secondo la procedura di cui al successivo Articolo 38;
- **"Progettazione e realizzazione di impianti e/o infrastrutture"**: indica le prestazioni strumentali allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti specificati nell'Allegato n. 1, che il Gestore dovrà svolgere direttamente, o indirettamente mediante terzi selezionati secondo le procedure previste dalla legge. Esse dovranno essere svolte direttamente dal Gestore oppure da soggetti terzi individuati dal Gestore in base alla normativa vigente;
- **"Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio":** indica le attività che il Gestore è obbligato a porre in essere a partire dalla firma del presente Contratto per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche di subentro ai gestori uscenti previste nel presente Contratto, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'ATO;
- **"Fase di start up" o "Fase di riorganizzazione dei servizi":** è l'arco temporale, quantificato nei successivi 24 mesi dall'effettivo avvio del Servizio nel singolo Comune, entro cui il Gestore è obbligato a concludere, nel Comune stesso, la riorganizzazione dei servizi di raccolta e igiene urbana, per adeguarli alle previsioni del Piano industriale nel rispetto di quanto regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio;
- **"Piano Annuale delle Attività o "PAA":** indica il piano, con carattere previsionale, redatto annualmente dal Gestore per definire puntualmente le modalità attuative del Servizio nell'anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio;
- **"Sistema gestionale duale" e "Sistema Informativo Territoriale":** indicano i Sistemi software allestiti dal Gestore e messi a disposizione dell'Autorità al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali, le cui specifiche sono individuate nella Sezione IX dell'Allegato n. 1 al presente Contratto;
- **"Referente dell'impresa":** il soggetto nominato dal Gestore, avente il compito di rappresentare l'affidatario nei rapporti con l'Autorità;

Regolazione Economica

- **"Piano economico finanziario del servizio" o "PEF servizio**": documento tecnico-contabile analitico rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, articolato per

ciascun Comune dell'Ambito e redatto secondo il metodo previsto dalla Delibera ARERA 443/2019 R-RIF "metodo Tariffario" anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;

- **"Piano economico-finanziario del Gestore" o "PEF Gestore":** documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Gestore ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del contratto;
- **"Corrispettivo del Gestore"**: indica il corrispettivo annuale approvato dall'Autorità e spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto;
- "**Equilibrio economico e finanziario**": indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del **Piano Industriale.** Per convenienza economica si intende la capacità del Piano Industriale di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del Piano Industriale di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
- **"MTR":** indica il metodo di determinazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
- **"Tariffa Puntuale":** la tariffa di natura corrispettiva commisurata al servizio rifiuti in concreto organizzato e reso agli utenti, attualmente prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013 e disciplinata dal DM 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" e applicata e riscossa dal Gestore;
- **"Valore residuo contabile" o "valore netto contabile"**: è il parametro sulla base del quale viene calcolato l'importo dovuto dal Gestore di ambito ai Gestori uscenti o ai Titolari di impianti, a titolo di indennizzo per il trasferimento dei beni. Esso è dato dalla differenza tra il costo storico del cespite, gli ammortamenti ed eventuali contributi pubblici erogati per l'acquisto di tale bene;
- **"Varianti ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta"**: indica le modifiche ai Servizi base e/o ai Servizi aggiuntivi a richiesta rispetto ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta indicati nel Piano Industriale approvato e nelle relative schede dei servizi;

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche qualora non materialmente allegati, i seguenti documenti: *1)* Disciplinare tecnico del Servizio (DTS) e suoi allegati; *2)* Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A. e suoi allegati; *3)* Schema della Carta della Qualità dei Servizi e suoi allegati; *4)* Ricognizione del personale ex art. 202, comma 6, D. Lgs. 152/2006 e suoi allegati.

Articolo 2
Affidamento del servizio

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. ll) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (d'ora in poi anche solo "Decreto") da svolgersi nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, comprendente i Comuni delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto (d'ora in poi anche solo "ATO"), secondo la scansione temporale di cui al successivo Articolo 7.

2. L'affidamento è effettuato garantendo che il Servizio sia rispettoso delle norme di attuazione contenute nel Decreto, di quanto contenuto nel D.T.S., di cui all'Allegato n.1, e venga reso secondo le modalità attuative definite nel Piano Industriale, di cui all'Allegato n. 2 e d'ora in poi definito anche solo "PI".

3. L'Autorità affida in via esclusiva e diretta con modalità *in house providing* al Gestore, che accetta, il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. ll) del Decreto (nel proseguo, anche solo "Servizio").

4. Il Servizio ha ad oggetto le attività di cui al successivo Articolo 3, da svolgersi alle condizioni indicate nel presente Contratto e nei relativi allegati;

5. Il Gestore si obbliga ad erogare il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*.

6. La Società RetiAmbiente, nel rispetto ed alle condizioni di quanto previsto nel proprio piano industriale, svolgerà il Servizio come specificato al successivo art. 3, direttamente o avvalendosi delle proprie Società Operative Locali (SOL).

7. La società RetiAmbiente, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto, provvede alla sottoscrizione con le SOL dei contratti contenenti le modalità e le condizioni tecniche ed economiche con le quali esse svolgeranno il Servizio, per conto della Capogruppo, in un certo territorio dell'Ambito.

Articolo 3
Attività ricomprese nel Servizio

1. Rientrano nel Servizio oggetto di affidamento le seguenti attività che il Gestore dovrà svolgere secondo le modalità tecniche e gli standard di esecuzione contenuti nel DTS (Allegato n. 1) e nel PI (Allegato n 2):

a) Servizi base;

b) Servizi aggiuntivi a richiesta, complementari ai servizi base;

c) Gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani sull'ATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del presente Contratto;

d) Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario, nel DTA e nel DTS, secondo le tempistiche e nel dettaglio descritti nel Piano Industriale.

2. Costituiscono attività esterne al Servizio, ai sensi della regolazione di ARERA a titolo esemplificativo ma non esaustivo: derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero della neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione di manifesti abusivi, gestione dei servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico e manutenzione delle fontane. Il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente, nonché compatibilmente con il mantenimento dell'affidamento *in house*.

Articolo 4
Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta

1. I servizi base sono quelli in dettaglio elencati nella sezione III del DTS, Allegato n. 1 del Contratto ed il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura, con le modalità e nel rispetto degli standard definiti nel "Piano industriale" e nel "Disciplinare Tecnico", come dettagliate annualmente nel "Piano annuale delle attività".

2. I servizi aggiuntivi a richiesta sono quelli in dettaglio elencati nella sezione III del DTS, Allegato n. 1 del Contratto e sono complementari ai servizi base. Come questi ultimi sono erogati in via esclusiva ed obbligatoria dal Gestore ma con la differenza che la loro erogazione avviene solo se richiesta dalle Amministrazioni comunali, nella quantità da esse desiderata. Per la prima annualità del Servizio, se non diversamente richiesto dai Comuni, i servizi aggiuntivi previsti sono quelli inclusi nel PI e nelle schede comunali di cui all'Allegato n. 2 al presente Contratto, dettagliati nel Primo "Piano annuale delle attività" (PAA).

3. I Servizi, per tenere conto delle richieste dei Comuni che possono variare da un anno all'altro, sono per tutta la durata del Contratto annualmente programmati e dimensionati nel PAA nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio.

4. Ove, eccezionalmente, nel corso dell'anno i Comuni abbiano la necessità di Servizi in quantità ulteriori rispetto a quelle programmate nel PAA, dovranno farne richiesta all'Autorità, per le valutazioni necessarie, al fine di verificarne la compatibilità e il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione e tenendo conto di quanto prevede il metodo MTR vigente.

5. Le modalità e le tempistiche per recepire le richieste dei singoli Comuni relative all'erogazione annuale dei servizi, nell'ambito della redazione del Piano Annuale delle Attività, sono indicate nel successivo Articolo 9.

Articolo 5
Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario

1. Tra le attività di cui al comma 1, lett. c) del precedente Articolo 3, che il Gestore deve, anche avvalendosi di soggetti esterni, utilizzando criteri di scelta di natura pubblicistica, svolgere, in coerenza all'art. 202, comma 5, del Decreto, vi è la progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Industriale, che ne fissa anche le relative tempistiche di realizzazione e avvio.

2. La progettazione delle infrastrutture ed impianti dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e sopravvenuta in materia.

3. Il Gestore sottopone all'Autorità i progetti esecutivi per riceverne l'assenso alla realizzazione, sentiti i Comuni interessati.

4. In caso di modifiche sostanziali che determinino scostamenti motivati dei costi rispetto alla previsione di cui al PI, l'Autorità procederà alla revisione del corrispettivo di cui al successivo Capo VI, secondo le procedure ivi indicate.

5. L'Autorità dovrà, per quanto di sua competenza, accertare la rispondenza degli investimenti realizzati agli strumenti di pianificazione/programmazione regionali o di Ambito ed all'oggetto del presente Contratto.

6. Il Gestore realizza le infrastrutture ed impianti nel rispetto delle norme pubblicistiche in materia di appalti, ivi compresi gli strumenti di partenariato pubblico – privato (fermo quanto all'art 22 c 1), nonché della tempistica prevista nel PI.

7. Ove per esigenze di pianificazione regionale o di Ambito, o per ragioni di interesse pubblico, le infrastrutture ed impianti previsti nel PI, ancora da realizzare non si rendano più necessari, di ciò si darà formale approvazione nelle revisioni degli strumenti di programmazione d'Ambito e si dovrà conseguentemente rimodulare il P.I. alla luce delle variazioni derivanti dalla mancata realizzazione degli impianti previsti; in ogni caso, nulla è dovuto al Gestore per la mancata costruzione e gestione, salvo per i costi già eventualmente sostenuti dallo stesso.

Articolo 6
Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del Servizio disciplinato dal Contratto, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lett. c), dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006, è di anni 15 (quindici), decorrente dal 01/01/2021 e quindi fino al 31/12/2035.

2. Alla scadenza naturale del Contratto il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni, corrispettivo e prezzi unitari disciplinati nel Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. In tal caso nessun indennizzo o compenso aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo

svolgimento del Servizio, potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla sua prosecuzione, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite. L'Autorità avvia le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di naturale scadenza del presente Contratto.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del Contratto e il subentro del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nel Servizio esclusivamente previa comunicazione ed autorizzazione espressa da parte dell'Autorità. Di tali investimenti sarà riconosciuta al Gestore la parte effettivamente realizzata.

Articolo 7
Ambito territoriale del Contratto e termini di avvio del Servizio

1. Il Gestore con la sottoscrizione del Contratto si impegna a svolgere il Servizio all'interno del territorio dell'ATO alle condizioni previste dal DTS.

2. A partire dal 01/01/2021, data di decorrenza del Contratto, e fino alla sua scadenza, il Gestore dovrà erogare il Servizio sui Comuni dell'ATO elencati nella Sezione VII dell'Allegato n. 1 del Contratto.

3. A partire dal 01/01/2022, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui al precedente comma, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nella Sezione VII dell'Allegato n. 1 del Contratto.

4. A partire dal 01/01/2026, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui al precedente comma 3, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nella Sezione VII dell'Allegato n. 1 del Contratto.

5. A partire dal 01/01/2030, o in data antecedente in caso di risoluzione anticipata del relativo contratto di servizio, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore avvierà l'erogazione del Servizio anche sul Comune di Lucca, arrivando così a fornire il Servizio su tutti i Comuni dell'ATO.

6. Alla luce di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, i termini per il conferimento nel Gestore Unico delle aziende di gestione del servizio interessate dalle procedure di concordato preventivo, nonché i termini per il conferimento nel Gestore Unico e/o l'avvio della gestione da parte del gestore medesimo delle aziende di gestione degli impianti interessate dalle procedure di concordato, potranno subire un differimento di sei mesi come specificatamente previsto con la suddetta Determina n. 55-DG del 20/10/2020.

7. I servizi di cui al presente Contratto sono espletati su aree pubbliche, ovvero su quelle private soggette ad uso pubblico, essendo escluso l'obbligo per il Gestore di espletare tali servizi in aree private, salvo diversi accordi tra Gestore, Amministrazioni Comunali ed Autorità, come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico del Servizio (DTS).

8. Ove per uno o più Comuni le date di subentro di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dovessero per qualsiasi ragione essere anticipate, il Gestore si impegna ad erogare il Servizio a partire dal nuovo termine anticipato al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico. In caso di subentro anticipato

la comunicazione dovrà pervenire mediante PEC almeno 6 (sei) mesi antecedenti l'avvio del servizio da parte del Gestore in modo da garantire a quest'ultimo un tempo congruo per poter organizzare il servizio.

9. Nel caso di prestazione anticipata del servizio ai sensi del precedente comma, il corrispettivo in favore del Gestore sarà conseguentemente adeguato.

10. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita, oltre che dall'eventuale aggiornamento degli atti pianificatori di Ambito**,** tramite la revisione, per quanto necessario, del presente Contratto e dei suoi allegati.

Articolo 8
Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio

1. Per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche definite nell'Articolo 7, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'ATO, il Gestore è obbligato a porre in essere, a partire dalla firma del presente Contratto per i subentri di cui al comma 2 dell'art. 7 e con l'anticipo temporale necessario ad assicurare il loro svolgimento per i subentri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.7, i seguenti adempimenti:

a) Perfezionare il passaggio del personale proveniente dalle gestioni uscenti come individuato nell'Allegato n. 4 al presente Contratto sulla base della ricognizione svolta dall'Autorità alla data del 30 aprile 2020 ai sensi dell'art. 202, comma 6, del Decreto e come risultante dalla Determina n. 38-DG del 09.07.2020 "ricognizione del personale effettuata ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - presa d'atto" e successive di integrazione n. 44-DG del 28.07.2020 e n. 54-DG del 05.10.2020. Per quanto riguarda il personale dipendente di soggetti che svolgono servizi che passeranno obbligatoriamente in capo al Gestore e che non siano dipendenti delle SOL, il Gestore stesso dovrà provvedere in autonomia ai sensi di legge.

b) Svolgere tutte le attività e gli adempimenti formali, ivi comprese gli atti convenzionali, per il trasferimento e/o messa a disposizione, dei beni e delle attrezzature, necessari ai fini dello svolgimento del Servizio e di proprietà dei Gestori uscenti, dei Comuni o altri enti, accettandoli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna come da relativo verbale contenente tutta la documentazione tecnico – amministrativa necessaria alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata consegna di detta documentazione o in cui siano necessari interventi di natura tecnico-amministrativa su impianti, attrezzature, beni mobili ed automezzi e quant'altro necessario per consentire il corretto esercizio dell'impianto, quest'ultimo non passerà al Gestore fin tanto che non sarà completato il relativo *iter* di adeguamento. Resta inteso che, fermo restando la necessità di assicurare continuità del servizio da parte del gestore uscente, durante tale periodo le spese eccedenti rispetto a quelle preventivate sostenute dal Gestore sono interamente a carico del gestore uscente. Parimenti il Gestore dovrà provvedere alla stipula, con i Titolari di impianti, degli atti necessari per la presa in consegna degli impianti medesimi e delle altre dotazioni patrimoniali ai fini della loro gestione e del loro utilizzo nello svolgimento del servizio. A questo scopo i Titolari di impianti, i Gestori uscenti e il Gestore predisporranno i relativi

inventari manlevando l'Autorità da qualsivoglia responsabilità. Ove avvenga il trasferimento della proprietà, il Gestore provvederà a versare a ciascun gestore uscente proprietario il relativo indennizzo, da determinarsi di comune accordo tra il Gestore ed il proprietario. Nel caso in cui tra i Soggetti precedenti non sia possibile raggiungere tale accordo, essi provvederanno a nominare un Perito che effettuerà la valutazione del bene. Se non vi fosse accordo neppure sulla nomina del Perito, tale nomina sarà riservata all'Autorità. I Gestori uscenti e il Gestore potranno concordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un tempo definito. Il Gestore dovrà altresì corrispondere ai Gestori Uscenti e/o ai Titolari di impianti eventuali canoni o contributi periodici ove stabiliti in atti stipulati dall'Autorità o da altri Soggetti aventi titolo.

Nel caso in cui, a causa di eventi imprevedibili al momento della stipula del presente contratto, tutte le attività e gli adempimenti formali relativi a quanto sopra previsto non potessero essere perfezionati entro l'avvio del servizio, il Gestore dovrà provvedervi entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dall'avvio della gestione integrata di Ambito: in tal caso e ferma restando la titolarità e la responsabilità nella gestione del servizio integrato in capo al Gestore, il Gestore medesimo potrà predisporre, in via di eccezionalità e previo nulla osta da parte dell'Autorità, accordi temporanei con i proprietari ed i soggetti gestori uscenti di tali beni e/o attrezzature, al fine di garantire la continuità del servizio per il semestre così come sopra determinato. Il trasferimento e/o la messa a disposizione di cui al presente punto avverrà alle stesse condizioni economiche attualmente praticate dal gestore uscente.

c) aggiornare o stipulare *ex novo* le convenzioni con i Titolari degli impianti di trattamento/smaltimento esterni al perimetro della presente Contratto, ove previsto nel PI;

d) effettuare il rinnovo, la voltura, il subentro nelle certificazioni, polizze, autorizzazioni, nonché predisporre la documentazione e gli adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli impianti oggetto di subentro e per le attività esercitate negli impianti oggetto di trasferimento;

e) effettuare tutte le attività, gli allestimenti tecnici e gli adempimenti attinenti alle procedure di verifica e controllo previsti nella Sezione IX dell'Allegato n. 1, incluso l'avvio della predisposizione del sistema gestionale duale e del Sistema informativo Territoriale che dovrà pienamente implementato entro 24 mesi dalla firma del Contratto;

f) svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria o opportuna per l'avvio del Servizio, anche se non espressamente elencata o prevista nel Contratto.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto il Gestore predispone e presenta all'Autorità la proposta del Primo Piano Annuale delle Attività, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9.

3. L'Autorità:

a) collabora con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto di trasferimento, all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma ed in particolare nelle relazioni e nei rapporti con i Comuni, con i Gestori uscenti e con i Titolari di impianti, nonché con le Autorità competenti;

b) coadiuva il Gestore nell'acquisizione presso gli Enti locali, i Gestori uscenti ed i Titolari di impianti di tutta la documentazione necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti.

4. Nonostante le azioni di collaborazione e coadiuvazione di cui al precedente comma e fermo restando i termini fissati all'art 7 del presente contratto per l'avvio del servizio, nel caso in cui i Gestori uscenti, i comuni, i Titolari degli impianti ritardino, in maniera immotivata, a porre in essere le azioni necessarie agli adempimenti preliminari all'avvio del servizio, l'Autorità è sollevata da qualsivoglia responsabilità nei confronti del gestore. Nel caso in cui il Gestore valuti che i suddetti ritardi possano inficiare il rispetto dei termini di cui all'art. 7, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità per le azioni di sua competenza. A partire dalla comunicazione il Gestore è sollevato da qualsivoglia responsabilità. Resta inteso che il mancato trasferimento o messa a disposizione degli impianti da parte dei Comuni autorizzerà il Gestore a proporre revisioni nel PAA o ulteriori interventi tenuto conto degli effetti che il mancato trasferimento potrà implicare sulla corretta applicazione del PI.

Articolo 9
Piano annuale delle attività

1. Il Gestore è obbligato a predisporre e presentare all'Autorità e, per quanto riguarda i servizi effettuati sui singoli territori, a ciascun Comune, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento la proposta di Piano annuale delle attività (PAA), in conformità ai contenuti del PI e del DTS e della relativa pianificazione economica e finanziaria. Per il primo anno contrattuale si veda la previsione di cui al precedente Articolo 8, comma 2.

2. L'obbligo di predisporre e presentare la proposta di PAA è in capo al Gestore per ciascuna delle annualità di validità del presente Contratto.

3. Il PAA, in conformità alle prescrizioni contenute nel DTS, costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard contenuti nel PI e contiene in particolare l'indicazione delle quantità di Servizio e delle modalità attuative per l'anno a cui si riferisce nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio, e il relativo costo.

4. Il PAA dovrà avere il seguente contenuto minimale:

a) Descrizione del territorio, Piani di lavoro, relative quantità di servizio (in termini di fabbisogni di mezzi, personale e attrezzature) e modalità attuative di dettaglio dei Servizi base ed aggiuntivi per tipologia e per singolo Comune previsti nell'anno a cui il PAA si riferisce;

b) Quadro economico derivato dai Piani di lavoro, sia secondo le componenti di costo di cui al Piano Finanziario Metodo Tariffario ARERA o successive modifiche normative, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuati e descritti nel PAA, i relativi costi, evidenziando il dettaglio risultante dal dimensionamento in termini di fabbisogni di personale, mezzi, attrezzature, costi generali, etc., sulla base dei relativi costi unitari applicati secondo la tabella di cui DTS;

c) Schema Generale di Gestione dei rifiuti di dettaglio per l'anno di riferimento, ed elementi di revisione ed aggiornamento rispetto agli Schemi contenuti nel DTA e nel PI; lo schema è

definito sulla base degli obiettivi e dei criteri tecnici, ambientali ed economici di allocazione dei flussi definiti annualmente dall'Autorità e nel rispetto della pianificazione;

d) Previsione per singolo Comune delle somme che il Gestore erogherà nell'anno di riferimento come quota di retrocessione ai Comuni sui ricavi dalle raccolte differenziate secondo i criteri definiti nel DTS in Allegato 1, verificatane la loro coerenza con il MTR ARERA vigente;

e) Previsione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) sulla base delle quantità stimate e relativi prezzi unitari applicati per fase di trattamento, con indicazione dello scostamento rispetto ai prezzi unitari indicati nel PI;

f) Previsione dei costi di trattamento e recupero dei rifiuti differenziati (CTR) sulla base delle quantità stimate e relativi prezzi unitari applicati per fase di trattamento, con indicazione dello scostamento rispetto ai prezzi unitari indicati nel PI;

g) Il PEF d'Ambito e per singolo Comune redatto secondo il MTR vigente per l'anno a cui il PAA si riferisce;

h) Piano annuale e triennale degli investimenti con particolare dettaglio riguardo agli interventi sugli impianti in essere e su quelli da realizzare e con specifica indicazione delle fonti di finanziamento;

i) Inventario dei beni strumentali aggiornato;

j) Altri contenuti specificati nel DTS in Allegato n. 1 al presente Contratto.

5. L'Autorità si riserva di richiedere al Gestore che il PAA preveda ulteriori contenuti rispetto a quanto indicato nel comma precedente.

6. Nel PAA relativo al primo anno contrattuale i servizi per cui i Comuni non richiederanno variazioni rispetto all'annualità precedente saranno dimensionati e valorizzati utilizzando i medesimi criteri tecnico economici già utilizzati dai gestori attuali per l'annualità 2020. Nel caso, invece, di variazioni, di natura qualitativa e/o quantitativa, rispetto all'anno precedente, dei servizi da applicare sul territorio dei singoli Comuni dell'ATO ed al fine di consentire alle Amministrazioni comunali valutazioni preliminari sulla ricaduta economica di tali variazioni sul PEF comunale, la proposta di PAA relativa al primo anno contrattuale sarà predisposta dal Gestore facendo riferimento alla tabella dei prezzi unitari del personale – mezzi ed attrezzature che è inclusa nel DTS.

7. La tabella dei prezzi unitari, di cui al comma precedente, che sarà utilizzata ordinariamente a partire dalla definizione del PAA relativo al secondo anno contrattuale, e così per l'intera durata dello stesso, dietro richiesta motivata da parte del Gestore e previo il nulla osta da parte dell'Autorità, deve essere aggiornata, in aumento o in diminuzione, entro il primo anno e, successivamente, con periodicità triennale, sulla base delle possibili variazioni dei costi tecnici ed amministrativi connessi alle varie componenti del Servizio. In ogni caso, si potrà provvedere a una modifica con periodicità inferiore al triennio in riferimento alle fattispecie di cui all'art. 41. Resta invece annuale l'adeguamento ISTAT.

8. L'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della proposta di PAA da presentare all'Autorità, e in particolare l'acquisizione delle richieste dei Comuni per il

dimensionamento dei servizi aggiuntivi a conferma o variazione di quanto erogato nell'annualità precedente, sono a totale carico del Gestore.

9. L'Autorità, con il supporto delle Amministrazioni comunali interessate, procede alla valutazione di coerenza tecnica ed economica del PAA, acquisendo a tal fine il parere delle Amministrazioni Comunali preventivamente alla attivazione effettiva del PAA sul territorio comunale di pertinenza.

10. Accertata la sua coerenza da un punto di vista tecnico rispetto ai parametri standard di produttività fissati dall'Autorità e rispetto agli obiettivi fissati nel DTA (produzione rifiuti, % raccolta differenziata, etc.) e delle componenti economico-finanziari e rispetto al MTR per l'anno a cui il PAA si riferisce, il PAA viene approvato dal Direttore Generale dell'Autorità entro i termini previsti per la validazione del PEF secondo gli atti di regolazione vigenti.

11. Qualora fosse necessario per l'approvazione di cui al comma precedente, potranno essere richiesti al Gestore chiarimenti ed integrazioni rispetto alla proposta di PAA presentata cui il Gestore dovrà dare riscontro entro 10 giorni.

Capo II.
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 10
Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto. Il Gestore è responsabile diretto del buon funzionamento del Servizio affidatogli. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni definite nel DTS, Allegato n. 1 del Contratto, e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del Servizio indicate nel PI, Allegato n. 2 del Contratto, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel DTS.

2. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal PI come disciplinate dal presente contratto.

3. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento da parte delle imprese terze.

4. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Autorità e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal DTS e dal Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

5. Il Gestore, entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente Contratto, dovrà comunicare all'Autorità il nominativo del "*Direttore Esecutivo del Contratto*" e del suo sostituto, per gli adempimenti di cui al presente art. 10. Il Gestore, entro lo stesso suddetto termine, dovrà altresì indicare all'Autorità il nominativo del "Responsabile dei servizi informatici del Gestore".

6. Il Gestore è responsabile della gestione dei beni strumentali infrastrutturali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli (infrastrutturali e non) acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del Servizio.

7. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità ed i Comuni dell'ATO, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali da parte del Gestore stesso.

8. Il Gestore svolge i servizi direttamente e/o attraverso le società partecipate e/o attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge, ivi compreso il ricorso alla cooperazione sociale nei limiti del CCNL di categoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dal Gestore.

9. Qualora la gestione da parte dei soggetti terzi appaltatori o concessionari non rispetti gli impegni presi e richieda uno straordinario intervento diretto del Gestore quest'ultimo dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità prima di modificare l'organizzazione del servizio programmato.

10. Il Gestore è tenuto, in via riassuntiva ed esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:

a. rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto, del DTS e del PI, adeguandosi a tutte le modificazioni sopravvenute riguardanti tali atti;

b. rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, nonché i regolamenti comunali;

c. raggiungere gli obiettivi posti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dalla pianificazione d'Ambito dell'Autorità nonché da eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera durata del presente Contratto;

d. rispettare i vincoli dalla regolazione dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni;

e. rispettare gli atti di regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati;

f. rispettare integralmente la Carta della qualità dei Servizi;

g. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dall'Autorità in ragione della sua attività istituzionale;

h. osservare la vigente normativa sul procedimento amministrativo e, in particolare, consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. ed altre leggi di riferimento in materia;

i. sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata;

j. consentire all'Autorità l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel servizio, nonché ai beni ed impianti strumentali allo svolgimento del servizio medesimo;

k. garantire l'accesso telematico all'Autorità in relazione ai dati gestionali secondo le procedure e gli strumenti indicati nella Sezione IX dell'Allegato n. 1 del Contratto;

l. tenere sollevati ed indenni l'Autorità ed i Comuni dell'ATO, da ogni e qualsiasi responsabilità, direttamente e/o indirettamente connessa con la gestione del servizio;

m. osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

n. garantire relativamente al passaggio del personale il rispetto della vigente normativa di settore, anche tenendo conto degli accordi e protocolli sottoscritti tra il Gestore e le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale e del Protocollo d'Intesa per il passaggio del personale sottoscritto tra Autorità e OO.SS. in data 03/07/2015, in Allegato n. 4 del Contratto. Applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare, o assicurarsi che siano adottati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi, al fine di evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla D.G.R.T. 348/2020;

o. garantire periodici corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale, anche riguardo i temi della sicurezza, con specifica qualificazione per taluni operatori; in particolare, il Gestore si impegna a perseguire una politica di gestione delle risorse umane finalizzata a valorizzare ed aggiornare costantemente il personale di competenze e conoscenze, investendo in processi formativi di carattere gestionale/organizzativo e in addestramento tecnico. A tal fine, il Gestore redige un programma biennale di formazione, che sarà trasmesso all'Autorità;

p. per nessun motivo interrompere e/o sospendere il servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;

q. rispettare la normativa vigente ed applicabile al servizio oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo;

r. raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Straordinario, nel DTS e nel PI;

s. rispettare la programmazione annuale del Servizio contenuta nel PAA;

t. versare all'Autorità la somma di cui all'Articolo 49, per l'attività di controllo.

Articolo 11
Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il Servizio oggetto del Contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al Servizio.

Articolo 12
Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel PI e nel DTS. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto DTS, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'Articolo 57.

2. Il Gestore, a partire dal 1° gennaio di ogni anno contrattuale, è obbligato a caricare sul portale ORSO della Regione Toscana, con cadenza non inferiore al trimestre ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati mensili comunali di produzione rifiuti e gestione impianti. Pertanto il caricamento dei dati relativi a ciascun anno solare dovrà essere completato dal Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Per quanto riguarda i dati comunali di produzione rifiuti, il caricamento di cui sopra riveste valenza di verifica del *trend*, rimanendo il dato certificato da ARRR S.p.A. quello su cui valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel PI secondo i criteri definiti nel DTS.

Articolo 13
Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI

1. Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, nonché di quanto stabilito dall'Articolo 15, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed libero mercato.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché a comunicare i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi annuali dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Autorità.

Articolo 14
Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito dall'Articolo 15 e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento**.** Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti

obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi annuali dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Autorità.

Articolo 15
Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto e dai relativi allegati, in particolare il DTA e il PI, in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macro-filiere merceologiche:

a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006: Carta (include carta e cartone); Vetro (include vetro e vetro/barattoli); Plastica (include plastica e plastica/barattoli); Legno; Acciaio; Alluminio;

b) rifiuti organici: Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.); Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento).

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1, lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento degli standard di cui al comma 1. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 21.

3. I ricavi per le attività di recupero e trattamento delle frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera a) sono disciplinati dall'Allegato n. 1 - Sezione XI al presente Contratto.

4. I costi/ricavi per le attività di recupero e trattamento/smaltimento di tutte le ulteriori frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata di cui al comma 1 sono disciplinati dall'Allegato n. 3 - Sezione XI al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'ATO, in conformità alle previsioni di cui al successivo Articolo 50, gli atti e le informazioni relativi alle attività di commercializzazione, avvio a riciclo/recupero e recupero dei rifiuti differenziati.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

7. Gli oneri per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati sono compresi nel corrispettivo di cui all'art. 38. Per i maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità effettive trattate o del prezzo unitario rispetto alle previsioni, si provvederà nei limiti consentiti dagli atti di regolazione di ARERA *pro tempore* vigenti.

8. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità i costi effettivamente sostenuti per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati, nonché i relativi ricavi (AR, ARConai), con riferimento ad ogni semestre contrattuale. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 2 mesi dalla conclusione del semestre.

Articolo 16
Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dagli atti di pianificazione adottati dall'Autorità e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti.

2. Il Gestore è tenuto al rispetto dell'allocazione dei flussi di rifiuto indifferenziato a trattamento e smaltimento cosi come contenuta nello Schema Generale di Gestione del PI approvato dall'Autorità, coerentemente con quanto previsto dal Piano Straordinario, e dal DTA;

3. Lo Schema Generale di Gestione, la relativa allocazione dei flussi, conseguentemente, il PEF, sono soggetti a revisione periodica secondo le procedure di cui al successivo Capo VI, nei casi previsti dall'Articolo 41 e Articolo 42.

4. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Autorità i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Autorità.

Articolo 17
Obblighi del Gestore relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo l'obbligo del Gestore di provvedere all'avvio a trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'Allegato n. 1 al presente contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il mancato conseguimento di tali standard, con il superamento dei quantitativi avviati a trattamento a smaltimento, rispetto a quanto previsto dallo Schema Generale di Gestione, comporterà l'Applicazione delle relative Penali di cui al successivo Articolo 57.

2. Gli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) sono compresi nel corrispettivo di cui all'art. 38. Per i maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità effettive trattate/smaltite o del prezzo unitario rispetto alle previsioni, si provvederà nei limiti consentiti dagli atti di regolazione di ARERA *pro tempore* vigenti.

3. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità i costi ed i ricavi effettivamente sostenuti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) con riferimento ad ogni semestre contrattuale. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 2 mesi dalla conclusione del semestre.

Articolo 18
Gestione post operativa delle discariche

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche sarà regolato, in conformità alle vigenti specifiche disposizioni legislative, ed alle indicazioni contenute nel DTS, e qualora inserito all'interno del perimetro dell'affidamento, sarà regolato secondo il metodo tariffario ARERA.

2. La gestione post operativa delle discariche è da considerarsi "servizio pubblico essenziale" ad ogni effetto di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Autorità sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente contratto.

4. L'Autorità, anche in coerenza con le previsioni contenute nell'MTR e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti, può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. È inoltre facoltà dell'Autorità adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

Articolo 19
Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal DTS, fermo il rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali in materia delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 20
Gestione degli impianti

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di gestione dell'impiantistica in conformità agli standard di cui all'Allegato n. 1 al presente Contratto, fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 21
Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi

1. Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi (raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta, smaltimento finale), deve rispettare le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente ed introdurre nei contratti il rispetto del D.M. Ambiente del 10.4.2013 e s.m.i. e successive norme di attuazione.

2. Negli acquisti di materiali il Gestore deve tener conto delle norme unionali, nazionali, regionali che impongono per alcune categorie di beni l'acquisto di una percentuale di tali prodotti con materiali riciclati, oltre che del D.M. Ambiente del 10.4.2013 e s.m.i., nonché successive norme di attuazione.

3. Il Gestore resta, comunque, unico responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidategli. L'Autorità resta completamente estranea ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere nei confronti dell'Autorità stessa.

4. Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Autorità, mediante gli strumenti di cui all'Articolo 50, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

6. Nell'espletamento della procedura di affidamento di forniture e/o servizi per quanto riguarda l'impiego del personale, il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto a terzi.

Capo III.
BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO

Articolo 22
Beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore espleta il Servizio avvalendosi di due categorie di beni:

a) beni per loro natura strumentali al Servizio;
b) beni per destinazione strumentali al Servizio, attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Appartengono alla categoria a) di cui al comma 1, quei beni mobili ed immobili che per loro natura sono funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, ubicati nell'ATO. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dai precedenti gestori secondo le modalità stabilite dal successivo Articolo 23. Tra tali beni, quelli infrastrutturali sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.) e per essi è escluso l'utilizzo ai fini di garanzia: essi sono destinati esclusivamente alla gestione del Servizio nell'ATO, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti devono restare nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Appartengono alla categoria b) di cui al comma 1, i beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale ossia quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del Servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

4. Per l'espletamento del Servizio il Gestore ha la disponibilità e si avvale dei beni strumentali individuati secondo le seguenti categorie:

a) beni di proprietà dello stesso Gestore;

b) beni di proprietà di uno o più Comuni dell'ATO (o loro forme associative) o di altri enti pubblici, dati in uso al Gestore dall'Ente titolare previa stipula di appositi accordi, previo nulla osta dell'Autorità, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;

c) beni trasferiti dal precedente gestore, secondo le modalità stabilite dall'Articolo 23;

d) beni di proprietà di società patrimoniali interamente pubbliche, dati in uso al Gestore previa stipula di appositi accordi col soggetto proprietario, previo nulla osta dell'Autorità, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

5. L'Inventario dei beni strumentali è redatto secondo le modalità e tempistiche descritte nel successivo Articolo 25.

6. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel DTS per l'espletamento del servizio, anche con l'obiettivo di costituire un parco mezzi adibiti al Servizio a basso impatto ambientale ed in particolare nei centri storici privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia e qualora non interamente già ammortizzati, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

Articolo 23
Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di proprietà di terzi al momento del subentro

1. Al fine di garantire la continuità del Servizio, salvo quanto previsto dall'art. 8 lett. b del presente Contratto, il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni strumentali di cui all'Articolo 22, comma 4, lettere b), c) e d), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto;
b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Autorità si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni di cui al comma precedente.

3. Il Gestore, con la firma del presente Contratto, si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni di terzi posti nella sua disponibilità in ragione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto.

4. Il Gestore, per l'intera durata del presente Contratto e fino alla loro restituzione secondo quanto disposto dall'Articolo 28, è, altresì, responsabile della manutenzione ordinaria, in caso di proprietà, ed anche di quella straordinaria, nel caso di altri diritti reali minori, dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Articolo 24
Gestione dei beni strumentali al Servizio

1. La gestione dei beni strumentali al Servizio, ai sensi dell' Articolo 3, comma 1, lettera c), rientra tra le attività ricomprese nel Servizio medesimo.

2. Per gestione si intende il mantenimento in perfetta efficienza degli stessi, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di essere sempre nella condizione di essere funzionali al Servizio.

3. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.

Articolo 25
Inventari dei beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore è obbligato a redigere e mantenere aggiornato l'inventario dei beni strumentali al Servizio, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'Articolo 22 comma 1 e dall'Articolo 26, comma 2.

2. Tale inventario dovrà essere trasmesso all'Autorità per la prima volta entro 2 mesi dall'effettivo avvio del Servizio e poi entro il 15 di ottobre di ogni anno contestualmente alla presentazione del Piano Annuale delle Attività, per l'intera durata del presente Contratto e dovrà riferirsi alla situazione al 31/12 dell'anno precedente.

3. Se richiesto dall'Autorità, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione relativa ai beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'Articolo 22, comma 3.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e l'aggiornamento degli inventari.

Articolo 26
Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del Servizio non ricompresi nel PAA dovrà essere previamente comunicata da parte del Gestore per iscritto all'Autorità che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Nel caso in cui l'acquisizione o realizzazione dei suddetti beni venga finanziata mediate fondi o contributi pubblici, tali beni rimangono di proprietà del Gestore e, come riportato al precedente art. 24, sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.); per essi è inoltre escluso l'utilizzo ai fini di garanzia. Tutti i beni sono trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore subentrante al quale spetterà la copertura della quota di ammortamento degli investimenti residua, riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, decurtata di eventuali contributi pubblici.

3. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall'Autorità, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi dei successivi Articolo 27 e Articolo 28, comma 4.

4. In questo ultimo caso l'Autorità si riserva la facoltà di imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo Articolo 57.

5. L'ammortamento dei beni è calcolato secondo le aliquote previste dalla regolazione; il trattamento del residuo da ammortizzare al termine del contratto di servizio sarà oggetto di specifiche determinazioni dell'Autorità, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del Gestore, anche correlate alla forma di gestione per l'affidamento successivo a quello di cui al presente contratto.

Articolo 27
Cessazione della strumentalità dei beni

1. La strumentalità dei beni di cui all'Articolo 22, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene stesso stabilita dal DTA anche commisurata al periodo di ammortamento.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, il Gestore può esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità e delega del soggetto pubblico proprietario, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

Articolo 28
Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento

1. Alla cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente contratto il Gestore è obbligato a restituire all'Ente proprietario (Comuni ovvero società patrimoniali a totale partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro tempore vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Più precisamente, alla scadenza dell'affidamento, devono essere:

a) restituiti senza ulteriori oneri al soggetto pubblico proprietario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto della normativa pro tempore vigente:
- i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'Articolo 22, comma 4, lett. b) e d);

b) trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore entrante:
- i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Autorità o altro ente pubblico, ai sensi dell'Articolo 26, comma 2, lett. a) e b);
- i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'Articolo 26, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa, dovranno essere trasferiti in uso al Gestore entrante secondo le modalità di cui al precedente Articolo 26, comma 6.

4. Il pagamento, al Gestore da parte del successivo affidatario, avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. L'Autorità obbligherà il gestore entrante a presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Autorità.

Articolo 29
Canoni e contributi a carico del Gestore

1. Il Gestore per gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni che gli stessi gli conferiscono *ex lege*, è tenuto a versare ai Comuni stessi un canone annuo pari al valore delle quote residue di ammortamento iscritte in bilancio connesse alla loro realizzazione.

2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di cui al comma precedente relative all'annualità precedente, come indicate dall'Autorità ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base altri atti di regolazione approvati da ARERA. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

Articolo 30
Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del Servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (Autorità, Comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica) di cui all'Articolo 22, comma 4, lettere b) e d), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Autorità la facoltà di sostituirsi al Gestore.

Articolo 31
Opere, impianti e beni strumentali del Gestore trasferite al gestore subentrante

1. Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, le opere, gli impianti e i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del servizio, sono ceduti al Gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni/opere/impianti non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile dei beni/opere/impianti, al netto di eventuali contributi pubblici ad essi direttamente riferibili, inclusi gli oneri finanziari residui direttamente collegati agli stessi. Il Gestore ed il Gestore subentrante potranno concordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un tempo definito.

2. In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Contratto, il Gestore subentrante possa subentrare nel contratto di *project*, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso, facendosi interamente carico di un indennizzo. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il Gestore subentrante intenda provvedere direttamente alla realizzazione dell'impianto.

3. Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel Contratto di *project* il metodo di calcolo dell'importo di cui al comma 2, che il Gestore subentrante dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

Capo IV.
OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Articolo 32
Passaggio del personale al Gestore

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 202, comma 6 del D.lgs. 152/2006, si impegna a garantire, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa, il passaggio nel proprio organico del personale operante nel servizio integrato di ATO 8 (otto) mesi prima dell'affidamento del servizio, con contratto e tempo indeterminato e determinato fino alla sua scadenza contrattuale, come censito dall'Autorità, come risultante dalla Determina n. 38-DG del 09.07.2020 "ricognizione del personale effettuata ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - presa d'atto" e successive di integrazione n. 44-DG del 28.07.2020 e n. 54-DG del 05.10.2020. Tale impegno si intende assunto dal Gestore in corrispondenza dell'evoluzione del perimetro di affidamento (differito e completo) come definito al precedente Articolo 7.

2. Il Gestore si impegna a garantire, relativamente al passaggio del personale, il rispetto della vigente normativa di settore, anche tenendo conto del Protocollo d'Intesa per il passaggio del personale sottoscritto tra Autorità e OO.SS. in data 03/07/2015, in Allegato n. 4 del Contratto e successivi accordi e protocolli, sottoscritti tra il Gestore e le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale.

3. Al termine del Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello dipendente del gestore uscente. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Articolo 33
Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi del proprio personale a vario titolo impiegato nel Servizio, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto CCNL UtilItalia - Servizi ambientali.

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nel Servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di cui al precedente comma 2.

4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del Servizio.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite nell'Articolo 58.

Articolo 34
Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio

1. Il Gestore, per e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente Contratto, si impegna, per l'intera durata del Contratto, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, a rispettare le "*Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle fasi di raccolta dei rifiuti nelle aziende toscane di igiene urbana*" stabilite dalla DGRT 348/2020, nonché la normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

2. Il Gestore si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare attenzione al rispetto della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo la normativa vigente.

Articolo 35
Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento

1. Il Gestore è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.

2. Il Gestore è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Autorità la banca dati degli utenti serviti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, facente parte del sistema informativo duale di cui all'Articolo 50, comma 4, del Contratto.

Articolo 36
Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R.T. n. 28 del 1993 ed alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi L. 383/2000 e della L.R.T. 42/2002, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione all'Autorità.

2. È data facoltà, altresì, alle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R.T. 9/2008 di svolgere le medesime attività di cui al comma precedente, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente, con il Gestore o con l'Autorità, anche nell'ambito della gestione della Carta della Qualità dei Servizi di cui al successivo Articolo 49.

3. Le attività di cui al comma 1, devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Capo V.
DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE

Articolo 37
Il piano economico-finanziario del Gestore

1. Il Gestore con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto che il Piano economico-finanziario dallo stesso proposto applicando il vigente MTR e contenuto nel Piano Industriale, Allegato n. 2 del Contratto, garantisce l'equilibrio economico e finanziario della gestione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera fff), del Dlgs n.50/2016, per l'intera durata del presente contratto.

2. Il Piano Economico Finanziario di cui al comma precedente include i costi riconosciuti dal MTR e derivanti da:

a) l'erogazione dei Servizi base ed aggiuntivi secondo le quantità e modalità definite nel PI e nelle relative schede di dettaglio elaborate dal Gestore ed approvate dall'Autorità, Allegato n. 2 del Contratto, sul territorio dei Comuni dell'ATO, di cui all'Articolo 4 del Contratto; tali servizi includono la gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del presente Contratto;

b) la progettazione e realizzazione degli impianti previsti nel Piano Straordinario e nel PI e ricompresi nell'oggetto di affidamento con le modalità e nelle tempistiche indicate nel PI Allegato n. 2 e nel DTS, Allegato n. 1 al Contratto;

c) l'erogazione di tutte le ulteriori prestazioni incluse nel Servizio di cui al presente Contratto.

3. L'equilibrio economico finanziario del PEF di cui al comma 1 si correla all'applicazione del MTR previsto dalla Deliberazione ARERA 443/2019.

4. Il PEF di cui al comma 1, in corrispondenza di un nuovo periodo regolatorio fissato da ARERA sarà, in accordo tra le parti, sottoposto a revisione in base alle previsioni regolatorie deliberate da ARERA *pro tempore* vigenti.

5. Per la revisione di cui al comma precedente, il Gestore si impegna a trasmettere all'Autorità, per le valutazioni conseguenti, la proposta di revisione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui la stessa avrà efficacia. La proposta di revisione dovrà riguardare l'intero periodo contrattuale residuale. Il PEF revisionato condiviso dalle parti dovrà essere, a cura del Gestore, sottoposto all'asseverazione di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Articolo 38
Corrispettivo del Gestore

1. A fronte delle obbligazioni contrattuali, identificate nelle attività di cui al precedente Articolo 3, comma 1, spetta al Gestore un Corrispettivo in denaro, d'ora in poi anche solo "Corrispettivo", che, copre tutti, nessuno escluso, i costi di esercizio e di investimento del Servizio. L'entità del Corrispettivo garantisce l'equilibrio economico finanziario del PEF di cui al precedente Articolo 37.

2. Per quantificare l'ammontare del corrispettivo annuo da riconoscere al Gestore viene preso a riferimento il PEF contenuto nel Piano Industriale, proposto dal Gestore medesimo e costruito in applicazione del vigente MTR, tenuto conto delle variazioni conseguenti ai PAA e delle revisioni che nel corso del presente Contratto potrà subire, come previsto dall'art. 37.

3. La misura massima del Corrispettivo annuale da riconoscere al Gestore per il Servizio di cui al presente Contratto è quella derivante dall'applicazione del MTR *pro tempore* vigente calcolato e validato dall'Autorità, nella sua funzione di Ente territorialmente competente individuato dagli atti di regolazione approvati da ARERA, in corrispondenza di ogni singola annualità del presente Contratto, che ne definisce anche il limite di crescita rispetto all'anno precedente.

4. Ai fini del calcolo del Corrispettivo di cui al comma precedente, gli efficientamenti nel costo del Servizio proposti dal Gestore nel PI, nonché gli ulteriori che si potranno determinare annualmente in conseguenza dei PAA definiti nel corso del presente Contratto, saranno quantificati come detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF o con le modalità previste dagli atti di regolazione *pro tempore* vigenti.

5. Il corrispettivo del Gestore copre i costi riconosciuti dal MTR *pro tempore* vigente in via esemplificativa e non esaustiva afferenti a:

a) L'erogazione dei servizi base di cui al precedente e, in base alle quantità di servizio stabiliti nel Piano Annuale delle attività di cui al precedente Articolo 9 e in coerenza con il Piano Economico Finanziario del Gestore di cui al precedente Articolo 37;

b) L'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente Articolo 4, in base alle quantità di servizio stabiliti nel Piano Annuale delle attività di cui al precedente Articolo 9 e in coerenza con il Piano Economico Finanziario del Gestore di cui al precedente Articolo 37;

c) Alla gestione, progettazione e realizzazione di impianti ed infrastrutture;

d) Al trattamento, recupero e smaltimento.

6. Con le modalità definite nel DTS dal Corrispettivo saranno decurtate le penali che l'Autorità comminerà al Gestore.

7. I Contributi pubblici concessi al Gestore non devono in ogni caso essere mai duplicati nel Corrispettivo.

8. Il Corrispettivo annuale sarà annualmente fatturato dal Gestore direttamente ai Comuni dell'ATO serviti con ripartizione su 12 (dodici) mensilità. La fattura mensile, che dovrà obbligatoriamente recare il dettaglio analitico delle singole voci di costo e di ricavo previste dal MTR, nonché, come allegato, la segnalazione di dettaglio del quadro economico analitico dei servizi erogati in aggiunta o decremento rispetto a quanto programmato nel PAA, dovrà essere emessa nell'intervallo temporale compreso tra il giorno 5 ed il giorno 10 giorno del mese successivo alla mensilità cui si riferisce. Tale fattura, dovrà essere pagata dai Comuni al Gestore entro la fine del mese successivo a quello a cui la stessa si riferisce.

9. Il Corrispettivo sarà fatturato direttamente agli utenti in caso di applicazione della tariffa - corrispettivo di cui al successivo Articolo 40.

10. Il rischio del ritardato o mancato pagamento del Corrispettivo da parte delle Amministrazioni comunali servite è a carico del Gestore che pertanto dovrà provvedere agli accantonamenti sul proprio bilancio prudenzialmente necessari. Tuttavia, ove, a giudizio del Gestore, l'inadempienza di uno o più Comuni raggiungesse valori critici, il Gestore medesimo, previa dimostrazione di avere provveduto a rilevare tale inadempienza nei confronti del Comune moroso, evidenzierà in modo formale, con apposita relazione, la situazione all'Autorità affinché le parti trovino soluzioni compensative al fine di ridurre l'impatto sull'equilibrio finanziario del Gestore. Pari soluzioni saranno ricercate tra le parti nel caso di atti formalmente assunti dai Comuni di dichiarazione di dissesto, o similari.

Articolo 39
Contributo per la riduzione della produzione dei rifiuti

1. In base alle previsioni del Piano Straordinario (art. 7) e del DTA (art. 7.8.), un ammontare pari all'1,5% del corrispettivo destinato ai servizi di raccolta, igiene e smaltimento, deve essere destinato alla realizzazione di azioni relative alla riduzione e al riutilizzo (inclusi i Centri per il riutilizzo) e alle relative attività di comunicazione.

2. L'Autorità, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di funzionamento del contributo di cui al comma precedente.

Articolo 40
Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettivo

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013, il Gestore si obbliga ad accertare e riscuotere la tariffa avente natura corrispettiva per i tutti i Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione in luogo del tributo.

2. Previa istituzione della tariffa puntuale da parte dei Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione, il Gestore provvede all'applicazione e riscossione diretta agli utenti del servizio della tariffa in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e secondo le modalità previste nel PI nel DTS. La modalità di fatturazione da parte del Gestore avverrà in accordo con il Comune di riferimento.

3. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Per tali adempimenti, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione del Gestore le anagrafiche degli utenti serviti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti dell'utenza, una volta che il credito diventa inesigibile, sarà fatto oggetto di adeguate soluzioni compensative al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

Capo VI.
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 41
Cause per le quali il Gestore può richiedere la revisione del Corrispettivo

1. Il Gestore, fatto salvo quanto già previsto nel presente Contratto, può chiedere all'Autorità la revisione del PEF, di cui all'Articolo 37, con la finalità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e nei limiti di quanto consentito dal metodo ARERA *pro tempore* vigente, per le seguenti cause:

a) Disposizioni normative, nuove o di modifica di quelle vigenti, che al fine di essere ottemperate implicano una variazione dei costi del Servizio, ivi compresi gli adeguamenti del CCNL del personale;

b) Atti di pianificazione emanati da Pubbliche Amministrazioni che al fine di essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;

c) Atti di regolazione emessi da ARERA che al fine di essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;

d) Richieste dell'Autorità (o dell'Autorità per conto dei Comuni) di cui all'Articolo 42;

e) Allungamento nei tempi di realizzazione delle opere derivante da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa che implicano una variazione dei costi del Servizio;

f) Eventi di forza maggiore che implicano una variazione dei costi del Servizio, come ad esempio:

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Gestore;
- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- epidemie e contagi;
- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Gestore;
- impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione del Servizio.

g) adeguamento dei prezzi di accesso agli impianti di discarica, di trattamento termico, meccanico biologico, di bio-digestione della frazione organica, esterni al perimetro dell'affidamento indicati dall'Autorità o individuati dal Gestore previo assenso da parte dell'Autorità medesima;

h) erogazione del servizio ai sensi dell'Articolo 7, comma 7 per risoluzione anticipata degli affidamenti non cessati;

i) mancata attivazione, anche temporanea, del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, collegato al contenzioso attuale o potenziale *non oltre* il Perimetro di Base individuato nella Sezione VII dell'Allegato n. 1;

j) mancata attivazione, anche temporanea del perimetro dei servizi oggetto di affidamento oltre il Perimetro Base individuato nella Sezione VII dell'Allegato n.1;

k) in funzione delle scelte impiantistiche che saranno assunte in base alla lett. h) del Cap. 2 del Piano Straordinario e nel DTA (Recupero energetico di Ambito)

2. Le revisioni di cui al comma 1, se approvate, determinano l'aggiornamento del presente contratto e l'eventuale revisione del PEF del Gestore, nei limiti di quanto consentito dalla regolazione di ARERA, con decorrenza concordata tra le parti.

Articolo 42
Modifiche al Servizio richieste dall'Autorità

1. È facoltà dell'Autorità o dei Comuni per il tramite dell'Autorità medesima, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del Servizio, per:

a) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

b) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

c) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi;

d) Variazione nel numero delle utenze, su base comunale, rispetto alla banca dati facente parte del sistema informativo duale di cui all'Articolo 50 del Contratto che implicano una variazione dei costi in diminuzione per una percentuale superiore al 5% del Corrispettivo del Servizio così come individuati nel PEF;

e) per motivate esigenze dei singoli Comuni.

2. L'Autorità, o i Comuni per il tramite dell'Autorità medesima, possono richiedere al Gestore varianti ai servizi con la seguente procedura:

i) formale istanza al Gestore da parte dell'Autorità di predisposizione di uno specifico progetto tecnico illustrativo delle varianti ai servizi e stima dei relativi costi, calcolati coerentemente con il contenuto del DTS e del PI;

ii) entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto i), consegna da parte del Gestore del progetto tecnico descrittivo delle varianti contenente una congrua tempistica attuativa ed i relativi costi di attuazione secondo i prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS;

iii) entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto ii), approvazione da parte dell'Autorità della proposta avanzata dal Gestore;

iv) in caso di richiesta da parte dell'Autorità di ulteriori modifiche, chiarimenti, approfondimenti (ivi incluse proposte di modalità alternative di riequilibrio del piano economico e finanziario), il Gestore produrrà la nuova documentazione relativa alle varianti ai servizi che tiene conto delle richieste dell'Autorità entro 15 (quindici) giorni. Le nuove proposte saranno esaminate dall'Autorità nei successivi 10 (dieci) giorni;

All'esito di tale procedura, in caso di approvazione da parte dell'Autorità delle varianti ai servizi e delle modifiche al PEF, così come predisposte dal Gestore, lo stesso attiverà il relativo servizio nella tempistica indicata ed approvata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'approvazione;

3. Le varianti di cui al comma precedente determinano la modifica dei progetti esecutivi, integrando quindi il Piano industriale e le schede comunali dei servizi di cui in Allegato n. 2.

Articolo 43
Modifiche alle attività del PAA ed invarianza del corrispettivo

1. L'Autorità, o i Comuni per il tramite dell'Autorità, possono chiedere al Gestore varianti non sostanziali ai servizi, che non incidano nel quadro economico, il Gestore si impegna a metterle in atto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Le modifiche che comportano una variazione fino al 2 %, a livello comunale e su base annuale, in ordine all'organizzazione del Servizio, in termini d'impegno orario del servizio svolto, senza tuttavia comportare incrementi o riduzioni della quantità complessiva e qualità di servizio previste nel PAA (es. proposte di variazione del giorno o dell'itinerario di svolgimento di un determinato servizio), non determinano alcuna revisione del Corrispettivo. Tale condizione riguarda tutte quelle variazioni di servizio non preventivamente programmabili.

3. Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio da parte del Gestore per gli eventi di cui all'Articolo 41, comma 1 lettera f) non comporteranno l'applicazione delle penali né la variazione del corrispettivo, ancorché eccedenti il limite di cui al precedente comma 2, a condizione che il Gestore stesso, dopo aver fornito comunicazione formale all'Autorità ed ai Comuni ed aver tempestivamente informato l'utenza, abbia provveduto a porre in essere soluzioni atte a contenere al minimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche con il ricorso a modalità di servizio sostitutive o alternative. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con l'Autorità, sentiti i Comuni. Le riduzioni del servizio dovranno essere debitamente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 1, il corrispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti, rendicontati sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS;

4. Nel caso di modifiche determinate da lavori o attività posti in essere dagli Enti Locali nonché da soggetti pubblici o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati, il comune si impegna a informare tempestivamente il gestore e l'Autorità, entro cinque giorni dal verificarsi dal verificarsi dell'evento. Il Gestore dovrà programmare e porre in essere in tempo utile, i provvedimenti adeguati per consentire il regolare svolgimento degli eventi di cui sopra, anche attraverso l'effettuazione di servizi aggiuntivi, dandone comunicazione all'Autorità ed ai comuni, anche al fine di individuare i soggetti cui faranno capo gli eventuali maggiori oneri di servizio derivanti. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 2, il corrispettivo sarà incrementato,

per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti e rendicontati e sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS.

Articolo 44
Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione

1. In caso di proclamazione di sciopero, il Gestore, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente l'Autorità, i Comuni e l'utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disciplinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo del Gestore verrà ridotto sulla base dei servizi non effettuati e non recuperati.

Articolo 45
Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi)

1. Su richiesta dell'Autorità, laddove ciò risulti compatibile con la normativa all'epoca vigente, al Gestore potrà essere richiesto di realizzare opere, impianti o interventi strumentali aggiuntivi, sempreché previsti dagli strumenti di programmazione all'epoca vigenti, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari.

2. Alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi, il Gestore potrà procedere purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, anche per quanto attiene le modalità di affidamento.

3. Il costo dei lavori strumentali aggiuntivi sarà considerato ai fini della revisione del corrispettivo di cui all'Articolo 38, secondo la procedura di cui all'Articolo 46. Si applica altresì l'art. 175 del Codice contratti pubblici.

4. Il Gestore presenta all'Autorità i progetti di fattibilità tecnico – economica, completi dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio dei lavori strumentali aggiuntivi e per l'ultimazione degli stessi. Il costo degli interventi sarà calcolato sulla base dei prezziari al momento vigenti.

5. Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata agli enti competenti per la relativa approvazione.

Articolo 46
Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

1. Nel caso in cui l'Autorità ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di disequilibrio economico e finanziario, il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previste dal vigente MTR, presenta

all'ARERA, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato dal MTR vigente.

2. Qualora l'Autorità accerti eventuali situazioni di disequilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

3. Ulteriori misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso potranno essere dettagliatamente specificate anche sulla base della regolazione ARERA.

Articolo 47
Divieto per il Gestore di disporre modifiche

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del Servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Autorità.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

3. L'esecuzione di attività non previste dal presente Contratto o non autorizzate in forma scritta, non danno titolo al Gestore di pretendere alcun tipo di corrispettivo.

Capo VII. RAPPORTI CON GLI UTENTI

Articolo 48
Carta della qualità dei Servizi

1. Il Gestore, in ossequio alla disciplina dell'articolo 2, comma 461 della L.244/2007 (finanziaria 2008), si impegna a redigere, promuovere e rispettare la Carta della Qualità dei Servizi. Tale Carta dovrà essere redatta nel rispetto dello Schema di cui all'Allegato n. 3 del Contratto approvato dall'Assemblea con Delibera n. 12 del 13.11.2020, come condiviso dalle Associazioni di Tutela dei Consumatori inserite nell'elenco di cui alla L.R.T. 9/2008.

2. La Carta della Qualità dei Servizi dovrà essere redatta dal Gestore entro il 31.12.2021 affinché sia successivamente approvata dall'Autorità.

3. La Carta ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del Contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un'adeguata considerazione dei reclami degli utenti, comprese le procedure per gli indennizzi e i rimborsi, anche automatici, in caso di inadempimenti da parte del Gestore.

4. La Carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

5. Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare la Carta della Qualità dei Servizi ogni tre (3) anni e comunque su richiesta dell'Autorità o in esecuzione di obblighi derivanti da normative sopravvenute.

6. Gli aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi eventualmente previsti dal Gestore, devono comunque essere approvati dall'Autorità.

7. Il Gestore si impegna altresì a rispettare e dare piena efficacia ai contenuti dell'Accordo tra l'Autorità e il Tavolo regionale sulla Qualità dei Servizi (istituito ai sensi della DGRT 59/2014) sottoscritto in data 24.01.2017, che prevede azioni e contributi finalizzati a favorire il corretto adempimento delle previsioni della Carta della Qualità dei Servizi.

8. L'Accordo di cui al punto precedente costituisce parte integrante dell'Allegato n. 3 al presente Contratto.

Capo VIII.
MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Articolo 49
Controlli dell'Autorità

1. Spetta all'Autorità esercitare la funzione di controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni della pianificazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Per lo svolgimento della suddetta funzione di controllo l'Autorità si può avvalere del supporto dei Comuni, dell'ATO, mediante apposita convenzione, oppure, se del caso, di soggetti terzi incaricati.

3. A tal fine l'Autorità dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del Servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Autorità di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il Servizio, che l'Autorità stessa ritenga necessari.

4. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica. In ogni caso i dati di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Il controllo sul Servizio è in ogni caso assicurato anche dall'obbligatoria adozione degli strumenti di cui al successivo Articolo 50

6. L'Autorità esercita i poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l'analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

7. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

8. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:

a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;

b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;

c) l'andamento economico-finanziario della gestione;

d) il rispetto della Carta della qualità del servizio di cui all'Articolo 48;

e) la realizzazione degli investimenti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

f) la destinazione ed il recupero effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;

g) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte annualmente e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore;

h) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'Articolo 33.

i) Tempi di realizzazione degli impianti;

j) attività di ispezione e controllo della qualità del servizio erogato;

k) le comunicazioni di cui agli articoli 15, comma 8, e 17, comma 3.

9. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Gestore, metterà a disposizione dell'Autorità le risorse finanziarie necessarie, per un importo annuo di € 200.000,00 (duecentomila/00) a partire dal primo anno di vigenza del Contratto e per ciascuno dei successivi. La somma, che dovrà essere versata entro il 30/06 di ogni anno, sarà annualmente soggetta a rivalutazione in applicazione della variazione dell'indice ISTAT.

10. Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Autorità l'accesso, anche *on line* o con strumenti informatici condivisi, ai dati delle attività riguardanti la quantità di servizio effettuato. Tale attività di controllo sarà effettuata anche attraverso la messa a disposizione del "Sistema gestionale duale" e del Sistema informativo territoriale" secondo le modalità precisate nella Sezione IX dell'Allegato n.1.

Articolo 50
Strumenti di controllo e obblighi del Gestore

1. L'Autorità esercita il controllo sull'applicazione del Contratto attraverso vari strumenti, tra i quali:

a) dati e relazioni sul Servizio comunicati dal Gestore ai sensi del presente articolo;

b) visite ed ispezioni presso il Gestore e sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;

c) indagini ed analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza;

d) procedure, tecnologie, mezzi e dotazioni *hardware* e *software* individuati nella sezione IX dell'Allegato n. 1.

2. Il sistema duale di controllo di cui alla Sezione IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) dell'Allegato n. 1 dovrà essere implementato, reso pienamente operativo e messo a disposizione da parte del Gestore, entro 24 mesi dalla firma del Contratto.

3. Il Gestore si obbliga a fornire all'Autorità ogni dato relativo al Servizio nelle modalità indicate nel Contratto, nel DTS o in altro documento di regolazione approvato dall'Autorità o da altri enti o organismi pubblici.

4. In particolare il Gestore si obbliga a fornire, nelle forme richieste dall'Autorità e secondo le procedure e gli strumenti contenuti nella Sezione VIII e IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali, Obblighi di comunicazione e penali) dell'Allegato n. 1 i seguenti dati, relativi al Servizio:

a) i quantitativi di rifiuti raccolti in ogni Comune dell'ATO in forma indifferenziata e differenziata suddivisi per tipologia;

b) i dati relativi alla tipologia, alla provenienza, alla destinazione, alla quantità e alla qualità dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, tramite la compilazione dei dati mensili di gestione impiantistica sulla banca dati ORSO Impianti (con cadenza trimestrale);

c) le informazioni sull'organizzazione del Servizio e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e contenitori e sul personale impiegato;

d) data base, rappresentazione e codifica delle utenze servite e aggiornamento periodico con le anagrafiche comunali;

e) le informazioni relative agli utenti e alle utenze servite, all'aggiornamento dei dettagli operativi in tempo reale (compatibilmente con il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori), ai servizi svolti all'interno dell'ATO con georeferenziazione degli stessi, le informazioni relative alle voci di fatturazione secondo le modalità dettagliatamente stabilite nella sezione IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) dell'Allegato n. 1;

f) le informazioni sulla gestione degli impianti e sulla relativa dotazione di attrezzature, mezzi, prodotti e personale impiegato;

g) il conto economico e lo stato patrimoniale relativi al Servizio;

h) il libro cespiti;

i) l'elenco dei contratti attivati;

j) atti attestanti l'assegnazione di contributi pubblici a fondo perduto;

k) le componenti di costo delle singole fasi: spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, nonché le componenti relative ai costi generali;

l) le componenti di costo specifiche di ciascun impianto gestito di recupero, di trattamento e smaltimento, nonché i relativi costi generali;

m) il numero e il contenuto dei reclami pervenuti al Gestore inerenti lo svolgimento del Servizio, le risposte ai reclami e la relativa tempistica e i rimborsi automatici agli utenti, e tutti gli altri adempimenti previsti dalla Carta della Qualità dei Servizi;

n) ogni altro dato che l'Autorità ritenga utile per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali;

e) Il Gestore si obbliga altresì a produrre tutte le comunicazioni, così come previste nella sezione IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) dell'Allegato n. 1e a presentare una relazione annuale in cui siano contenuti i dati relativi agli investimenti, ai loro tempi di realizzazione, ai cespiti ammortizzabili ed agli eventuali contributi pubblici ricevuti a supporto di detti investimenti.

5. Inoltre, il Gestore trasmetterà trimestralmente all'Autorità un "Rendiconto dell'attività svolta" evidenziando nello stesso le attività svolte e le relative modalità.

6. Le visite e le ispezioni presso il Gestore, nonché le indagini e le analisi sul Servizio, effettuate al fine di assicurare che il Servizio stesso sia realizzato nel rispetto del Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento, anche sulla base di quanto previsto nell'Allegato n. 1.

7. In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali del Gestore.

8. Il Servizio sarà monitorato dal Gestore che si impegna a verificare la qualità del Servizio espletato e quella percepita dagli utenti, in relazione agli *standard* di efficienza ed affidabilità di cui all'Allegato n.1, sotto la diretta supervisione dell'Autorità.

9. Il Gestore si obbliga a prestare all'Autorità ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

10. Il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dall'Autorità, dall'Arpat e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati tenuti dal Gestore stesso. Il Gestore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi ed attrezzature. Il Gestore dovrà fornire i dati richiesti, altresì, ad altri soggetti pubblici (es. Protezione Civile) per motivi di comprovata utilità pubblica.

11. Nelle more dell'implementazione di un sistema di controllo unico secondo le modalità descritte nei commi precedenti, devono essere utilizzati i sistemi di controllo già in uso presso i Comuni dell'ATO e deve essere garantito senza soluzione di continuità il flusso delle informazioni che attualmente fluiscono dal gestore verso il Comune.

12. Nei comuni in cui è affidata al Gestore l'attivazione e gestione della tariffazione puntuale il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

13. Alla scadenza dell'affidamento, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Autorità la banca dati degli utenti serviti contenuta nel Sistema Informativo duale completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'Allegato n. 1.

Articolo 51
Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

1. Alla conclusione del periodo di riorganizzazione dei servizi l'eventuale mancato raggiungimento da parte del Gestore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi complessivi a livello di intero ATO relativi alla raccolta differenziata stabiliti nel DTS (Allegato n. 1) e nel PI (Allegato n 2), comporta una penale nella misura stabilita nella Sezione VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali) dell'Allegato n. 1.

2. In tale ipotesi, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 58.

Articolo 52
Obblighi contabili del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a:

a) redigere bilanci separati per servizio / attività in ossequio a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA 443 e 444/2019 nonché dall'art 6 DLgs 175/ 2016;

b) sottoporre a certificazione, ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio da parte di una società abilitata;

c) relazionare annualmente in merito alle attività extra Contratto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 50/2016, attestando che tali attività non superano il 20% del fatturato del bilancio consolidato (capogruppo + società operative controllate) e che sono funzionali allo svolgimento del servizio svolto nell'ambito del Contratto.

2. Il Gestore struttura la contabilità regolatoria sulla base dei criteri di ripartizione del PEF tra i singoli Comuni.

Articolo 53
Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 o equivalente, nonché il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS o equivalenti, nonché BS OHSAS 18001 – Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) - UNI EN ISO 37001 – Certificazione Anticorruzione Anti-bribery - UNI EN ISO 27001 – Sistemi di Gestione per la Sicurezza Informatica, ed a trasmettere annualmente all'Autorità copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate nella sezione VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali). dell'Allegato n.1.

2. Ove, a causa della sua recente costituzione, il Gestore non possa essere già in possesso di tali certificazioni, lo stesso è obbligato ad avviare il processo di certificazione entro 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e concluderlo entro 24 mesi dalla medesima data.

3. Il Gestore si impegna per tutta la durata del Contratto a conseguire e mantenere per ciascun impianto ubicato nell'ATO ed in sua gestione, la certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO o EMAS.

4. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Autorità l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del Servizio.

Articolo 54
Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente Contratto.

Capo IX.
GARANZIE, PENALI E SANZIONI

Articolo 55
Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del raggiungimento degli obiettivi previsti nel DTS e nel PI, del risarcimento dei danni derivanti dal loro eventuale inadempimento, il Gestore, è obbligato a prestare idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, per un importo annuale pari al 10% (diecipercento) del valore mensile del Corrispettivo del Servizio.

2. La garanzia viene rilasciata su base biennale con obbligo di rinnovo per il biennio successivo entro il 15/12 del secondo anno del biennio in scadenza e ciò al fine di garantire l'intera copertura del periodo contrattuale. L'ultimo rinnovo avrà durata annuale. A partire dal secondo biennio contrattuale, il valore del corrispettivo su cui calcolare la garanzia è quello dell'anno precedente.

3. La fideiussione è idonea a garantire ogni anno di vigenza del Contratto per tutta la sua durata ed avrà scadenza una volta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla fine del rapporto contrattuale

4. La mancata costituzione o il mancato rinnovo della garanzia, di cui al comma 1, costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 58 dello stesso.

5. In caso di prelievo della garanzia di cui al precedente comma 1, il Gestore reintegra la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data del prelievo medesimo, secondo quanto stabilito nel Contratto Quadro. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite nell'Articolo 58.

6. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma II, c.c., nonché l'impegno del garante a pagare entro 15 (quindici) giorni.

7. La Garanzia potrà altresì essere escussa al verificarsi di ogni altro fatto o evento previsto nel disciplinare o negli atti che regolano il rapporto come causa di escussione della stessa.

Articolo 56
Responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del Servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico dell'Autorità.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del Servizio.

3. Il massimale della polizza di cui al comma 2 sarà, in linea con quanto previsto dalla prassi del mercato assicurativo per affidamenti di valore analogo a quello oggetto del Contratto, non inferiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni).

4. La polizza (o le polizze) dovrà garantire la copertura del danno ininterrottamente per l'intera durata del Contratto.

5. La polizza, o le polizze, stipulate dal Gestore dovranno essere consegnate all'Autorità all'avvio del Servizio.

6. La mancata stipula della polizza assicurativa di cui al comma 2 ed eventuali sue interruzioni saranno causa di risoluzione del Contratto secondo le modalità stabilite nel successivo Articolo 58.

7. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Articolo 57
Penali per inadempimenti

1. La violazione, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel Contratto costituisce inadempimento e comporta l'applicazione di penali. Le penali sono escluse dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.

2. Le fattispecie di inadempimento, la modalità di contestazione e di presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore, nonché la misura e le modalità di applicazione della penale sono descritte nella Sezione VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali) dell'Allegato n.1.

3. Nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati ai servizi svolti sui Comuni, l'ammontare complessivo sarà detratto dal corrispettivo del servizio. L'importo della penale potrà inoltre essere riconosciuto in forma di ulteriori servizi da svolgere sui medesimi Comuni, per una quantità di servizio avente un valore analogo a quello dell'importo della penale stessa.

4. Nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati a servizi generali oppure ad obblighi del Gestore nei confronti dell'Autorità o comunque ad eventi non ascrivibili ad alcun Comune, la somma versata dal Gestore sarà destinata ad un fondo specifico costituito presso l'Autorità stessa, che verrà disciplinato con successivo atto.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Autorità nella lettera di contestazione.

6. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del Servizio, l'Autorità procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto, con le modalità di cui all'Articolo 58. È comunque fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

7. L'Autorità potrà recuperare la somma corrispondente alla penale anche mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate dal Gestore nei successivi 30 (trenta) giorni. In tal caso, si applica il comma 5 dell'Articolo 55. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempimenti, superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale su base annuale, il presente Contratto si riterrà risolto senza necessità di previa diffida e messa in mora, ai sensi del seguente Articolo 58.

Capo X.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 58
Risoluzione del contratto

1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'Articolo 57, comma 2, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Contratto è risolto di diritto:

a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, di cui agli Articolo 51, Articolo 32, Articolo 33, Articolo 55, Articolo 56, Articolo 62 e l'Autorità dichiari al Gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'Articolo 57, comma 6, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.;

c) nel caso in cui il Gestore perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del Contratto;

d) nel caso di superamento di limite complessivo di penali comminate (10%) di cui al precedente Articolo 57, comma 8.

2. L'interruzione immotivata del Servizio per una durata superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi per colpa imputabile esclusivamente al Gestore, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma 1, lett. a).

3. Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, che avverrà tramite comunicazione scritta tramite PEC, l'Autorità avvia le procedure per l'affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012 e dalle altre norme vigenti in materia, il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità tutti i dati relativi al Servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.

5. Al momento della risoluzione del Contratto, l'Autorità procede all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Capo XI.
GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 59
Interpretazione del Contratto

1. Il presente Contratto dovrà essere interpretato nel modo più favorevole agli utenti, riconoscendo al Servizio la preminente funzione sociale.

Articolo 60
Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno.

2. In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a dare piena esecuzione al presente Contratto.

Capo XII.
CLAUSOLE FINALI

Articolo 61
Adeguamenti contrattuali in ottemperanza a provvedimenti ARERA

1. Ogni modifica o novazione in ordine alla natura e alla struttura dei Contratti di Servizio, agli standard e alla qualità dei servizi, agli strumenti di regolazione e controllo, alle regole tariffare e agli strumenti di tutela degli utenti, che verrà introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), verrà recepita dal presente Contratto, previa integrazione da sottoscrivere tra le parti, senza che il Gestore possa obiettare o vantare alcunché, salvo quanto previsto all'articolo 42.

Articolo 62
Divieto di cessione del Contratto

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. La cessione non è in ogni caso opponibile all'Autorità.

Articolo 63
Modalità delle comunicazioni

1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:

a) per il Gestore: **PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it**

b) per l'Autorità: **PEC: atotoscanacosta@postacert.toscana.it**

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

3. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 64
Spese contrattuali, di registrazione e tributi

1. Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.

2. Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 65
Fase transitoria

1. Il presente contratto si applicherà, *ipso iure* alla fine del periodo transitorio, ai Comuni dell'ATO che alla data di perfezionamento dell'affidamento (sottoscrizione del contratto di servizio) sono serviti da società non confluite interamente in RetiAmbiente o nel Gruppo RetiAmbiente e ai quali l'Autorità con Determina n. 29-DG del 23.06.2020 avente ad oggetto "*procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. RELAZIONE SUL PERIMETRO DELL'AFFIDAMENTO*" e con Determina n. 55-DG del 20.10.2020, ha concesso un periodo transitorio, ai sensi della delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 15/2019, fatte salve le eventuali gestioni salvaguardate *ex lege* (Es: società miste con soci operatori individuati con gara).

2. Per poter beneficiare della suddetta finestra temporale, dovrà, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Contratto, sottoscriversi apposito contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, pena la decadenza del servizio e l'estensione, *ipso iure*, del presente contratto. In detto contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, sarà previsto che le società possano continuare, fino al 31/12/2021, a svolgere il servizio nel territorio di loro competenza esclusivamente sotto la direzione ed il coordinamento del Gestore Unico in conformità al Piano Industriale ed agli obiettivi di legge assegnati al Gestore Unico dall'Autorità. L'adesione formale alla regolamentazione contrattuale «transitoria» da parte delle Società non ancora confluite nel Gruppo sarà condizione necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta e/o gestione degli impianti da parte di queste ultime nei territori di competenza; la mancata formale adesione alla regolamentazione contrattuale transitoria suddetta, entro il termine perentorio sopra menzionato, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o società del gruppo, con contestuale passaggio di personale ed applicazione del presente contratto.

3. È fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 7 del presente contratto.

Articolo 66
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii. (T.U sulla Privacy) nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità.

2. Le parti rinviano ad apposito e distinto atto la nomina, da parte dell'Autorità in qualità di Titolare del trattamento dati, del Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dati.

Articolo 67
Condizione sospensiva risolutiva

1. Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto di servizio si risolve in caso di diniego definitivo della richiesta di iscrizione o di revoca dell'iscrizione, da parte dell'ANAC, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, l'Autorità ne dà comunicazione al Gestore a mezzo posta elettronica certificata; ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile. Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Gestore. Al verificarsi della condizione risolutiva, non spetta al Gestore alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento allo stesso di quanto dovuto per le attività svolte fino al giorno della risoluzione.